



COMUNE DI GALATRO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 21.12.2015

INDICE

Capo I – Principi Generali

- Art. 1 – La Comunità - P. 4
- Art. 2 – L'Autonomia -P .4
- Art. 3 – Lo Statuto - P. 4
- Art. 4 – Il Territorio, la Sede, lo Stemma e il Gonfalone -P.5
- Art. 5 – Il ruolo del Comune -P.5
- Art. 6 – Le funzioni del Comune –P.6
- Art. 7 – Compiti e finalità proprie –P. 6
- Art. 8 – Galatro Città Termale -P.7
- Art. 9 – Galatro Città Mariana -P . 7

Capo II – Funzioni, compiti e programmazione

- Art.10 – I Regolamenti Comunali - P.7
- Art.11 – Programmazione e Pianificazione - P.8
- Art.12 – Compiti del Comune per servizi di competenza statale-P.8

Capo III – Gli Organi

- Art.13 – Gli Organi Istituzionali del Comune- P.8
- Art.14 – Il Consiglio Comunale – Elezione e durata-P. 9
- Art.15 – Competenze- P. 9
- Art.16 – Funzioni di indirizzo politico-amministrativo-P.9
- Art.17 – Regolamento Consiliare-P. 10
- Art.18 – Prerogative e compiti dei consiglieri comunali-P.10
- Art.19 - Le commissioni consiliari - P. 11
- Art.20 – Iniziative delle proposte-12
- Art.21 – Presidenza del consiglio-P 12
- Art.22 – Sedute aperte e audizioni - P 13
- Art.23 – La Giunta Comunale – Composizione-P 14
- Art.24 – Nomina- P. 14
- Art.25 – Ruolo e competenze generali-P. 14
- Art.26 – Esercizio delle funzioni- P. 15
- Art.27 – Decadenza della Giunta-P. 15
- Art.28 – Dimissioni, cessazione e revoca degli assessori-P. 15
- Art.29 – Norme generali di funzionamento-P. 16
- Art.30 – Il Sindaco – Ruolo e funzioni- P. 16
- Art.31 – Il Vice-Sindaco- P. 17
- Art.32 – Poteri d'ordinanza- P. 17
- Art.33 – Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco-P.17

Capo IV – Trasparenza, accesso, informazione e partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

- Art.34 – Pubblicità e trasparenza- P. 18
- Art.35 – Modalità di accesso- P. 18
- Art.36 – Accesso Civico- P. 18
- Art.37 – Diritto di informazione- P.19
- Art.38 – Democrazia partecipativa-P. 19
- Art.39 – Istanze, petizioni e proposte di deliberazione-P. 20

- Art.40 – Consultazione popolare-P 20
Art.41 – Referendum consultivo e abrogativo- 20
Art.42 – Forum dei giovani e consiglio comunale dei ragazzi-P. 22

Capo V – Servizi Pubblici Locali

- Art.43 – Servizi pubblici locali – Principi- 22
Art.44 – Organizzazione e gestionepag. 22

Capo VI – Organizzazione degli Uffici e personale

- Art.45 – Ordinamento degli uffici e del personale – Principi e criteri -P. 22
Art.46 – Struttura organizzativa e dotazione organica-P. 23
Art.47 – Risorse umane - P. 23
Art.48 – Relazioni sindacali- P. 23
Art.49 – Diritti e doveri dei dipendenti.P 24
Art.50 – Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi-P.24
Art.51 – Il Segretario Generale-P. 24
Art.52 – Nomina e revoca del Segretario Generale-P. 25
Art.53 – I Responsabili dei Servizi-P. 25
Art.54 – Conferenza dei Responsabili dei servizi-P 26
Art.55 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione-P. 26
Art.56 – Collaborazioni esterne- P 26

Capo VII – I controlli

- Art.57 – Il sistema dei controlli interni-P. 26
Art.58 – Forme di controllo- P. 27
Art.59 – Funzione di revisione economico-finanziaria-P. 27
Art.60 – Controlli sostitutivipag. P. 28

Capo VIII – Norme transitorie e finali

- Art.61 – La gestione del patrimonio- P. 28
Art.62 – Norme transitorie e finali - P. 29
Art.63 – Entrata in vigorepag. 31- P. 29

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Art. 1

LA COMUNITÀ

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue tali finalità.

Art. 2

L'AUTONOMIA

1. Il Comune è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dal presente Statuto e dai vari regolamenti.
2. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 3

LO STATUTO

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della Legge.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della

società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata con la più ampia forma prevista dall'ordinamento

Art. 4

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA E IL GONFALONE

1 I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è sita nel Palazzo San Nicola posto in via Vittorio Veneto.

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso concessi con D.P.R. n° 1642 del 18 marzo 1985 e così descritti:

STEMMA: Troncato semipartito. nel primo, d'azzurro, al Vescovo di carnagione, nascente dalla partizione, barbuto di bianco, vestito d'argento, mitrato d'oro, benedicente con la mano destra, impugnante con la mano sinistra il pastorale d'oro, in sbarra; nel secondo, d'argento, al leone di nero, coronato all'antica con corona di tre punte dello stesso, linguato di rosso, impugnante con le zampe anteriori lo scudo inquartato, nel I e nel IV d'azzurro al giglio d'oro, nel II e nel III palato di oro e di rosso, lo scudo timbrato da corona all'antica di cinque punte d'oro; nel terzo, troncato: nel I, d'oro al leone nascente di nero, coronato con corona di nero all'antica di tre punte, linguato di rosso, nel II di rosso, alla inferriata d'argento, di dieci pezzi, cinque in banda e cinque in barra. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: Drappo troncato di giallo e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI GALATRO". Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Art. 5

IL RUOLO DEL COMUNE

1. Il Comune di Galatro è un Ente autonomo che rappresenta la Comunità che vive nel territorio.

2. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'Ordinamento.

3. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

4. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

5. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Città

Metropolitana e degli altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

6. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

7. Promuove e partecipa alla realizzazione di unioni e accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

8. Al fine di trarre un vantaggio morale e materiale alla popolazione amministrata, nonché per migliorare e manifestare la propria immagine all'esterno, il Comune promuove gemellaggi con comunità locali esterne.

Art. 6

LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni in ambiti territoriali adeguati, o per determinati specifici settori di servizi e di attività, attua forme sia di partecipazione sia di cooperazione con altri Comuni, ed altri Enti Pubblici e privati.

3. Compete, inoltre, all'Amministrazione locale l'esercizio della potestà sanzionatoria concernente il rispetto dovuto ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali, che prevedano l'irrogazione della sanzione, previo accertamento.

Art. 7

COMPITI E FINALITÀ PROPRIE

1. Il Comune, inoltre, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità della persona, concorre a garantire:

- la tutela della vita umana;

- il diritto alla salute, attuando politiche di integrazione con il sistema socio-sanitario anche attraverso strutture e servizi sul territorio;

- il diritto al lavoro;

- la tutela della persona, della famiglia e di tutte le altre forme di convivenza; la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli;

- il rispetto dei diritti enunciati nella convenzione di New York, sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.5.1991 n. 176; adotta tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo e fanciulla siano effettivamente tutelati contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari;

- il perseguimento dello sviluppo economico e sociale della comunità;
- il sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione nel rispetto della carta costituzionale;
- il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, sessuali, religiose e politiche;
- il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i generi;
- la promozione della ricerca scientifica e tecnica, la valorizzazione del merito e delle competenze;
- la promozione di una cultura di pace, cooperazione internazionale e di integrazione;
- il superamento degli squilibri territoriali esistenti nel proprio ambito;
- la tutela e la conservazione delle tradizioni e dei valori della cultura nazionale italiana e locale;

Art. 8

GALATRO CITTÀ TERMALE

1. Il Comune di Galatro considera le Terme proprio patrimonio fondamentale e caratterizzante, riconosce il ruolo primario e centrale della termalità per l'economia e lo sviluppo della comunità galatrese e promuove ed adotta ogni misura atta a favorire la valorizzazione del termalismo e del turismo termale.
2. Il Comune sostiene l'attività di ricerca finalizzata al pieno riconoscimento negli ambienti medico-scientifici della terapia termale quale strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela della salute.
3. Il Comune tutela e valorizza il territorio e le risorse ambientali in funzione della propria vocazione termale e promuove, anche in associazione o collaborazione con altri enti locali, categorie ed organismi economici e finanziari pubblici e privati, ogni attività a tale scopo necessaria.

Art. 9

GALATRO CITTÀ MARIANA

1. In ragione della radicata e plurisecolare devozione mariana della propria popolazione, testimoniata dalla toponomastica e dalla dedizione di due chiese, il Comune di Galatro è elevato a Città Mariana (Civitas Mariae).

Art. 10

I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva a modificarli ed abrogarli, ad eccezione di quelli relativi all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e di quelli previsti da norme di legge di competenza di altri organi.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto della Legge e secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni

e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 11

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

1. Il Comune svolge, nei limiti e nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti, le funzioni amministrative previste dalla legge, che sono esercitate sulla base di una attività di programmazione ed in particolare nei seguenti ambiti:

- a) pianificazione territoriale;
- b) mobilità sostenibile delle merci e delle persone;
- c) tutela e valorizzazione dell'ambiente, dei beni culturali, archeologici artistici, storici e paesaggistici;
- d) tutela idrogeologica e valorizzazione delle risorse idriche e termali;
- e) riduzione, differenziazione, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
- f) salvaguardia, raccolta e distribuzione delle acque, gestione degli acquedotti e delle fonti energetiche;
- g) servizi ed interventi per lo sviluppo economico;
- h) assistenza e servizi sociali;
- i) pubblica istruzione, formazione professionale, attività di sostegno scolastico, per quanto di competenza del Comune;
- l) promozione delle attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e del tempo libero;
- m) polizia amministrativa e polizia locale;
- n) altri servizi rivolti alla cura degli interessi della comunità e ad uno sviluppo civile ed economico compatibile con il rispetto del territorio.

2. Nello svolgimento delle attività di cui sopra, il Comune favorirà, quando possibile, la realizzazione di forme di collegamento e coordinamento con le istituzioni pubbliche, le associazioni e gli enti attivi sul territorio.

Art. 12

COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo. Il Sindaco può delegare tali funzioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa

2. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regoli anche i rapporti finanziari, assicurando le corrispondenti risorse.

3. Competono al Sindaco le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di vigilanza e di ordine pubblico con conseguente informazione al Prefetto.

Art. 13

GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art.14

IL CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE E DURATA

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica e il numero dei consiglieri da eleggere nonché il suo scioglimento sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali all'adozione dei soli atti urgenti e improrogabili

Art. 15

COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Le attribuzioni ad esso attribuite sono quelle previste dall'art. 42 del D.L.vo 267/2000.
3. Spetta, inoltre, al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune all'interno degli organi di amministrazione di enti, società, aziende, istituzioni, fondazioni ed associazioni, nonché la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende, fondazioni ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge e la revoca qualora sopravvengano situazioni contrastanti con i criteri che ne hanno determinato la nomina.

Art. 16

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio, organo rappresentativo dell'intera comunità locale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti fondamentali ed i regolamenti di cui la legge gli attribuisce la competenza. Verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco o dei singoli Assessori.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria disciplinate da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi all'art. 48, c.3 del D.Lgs.267/00, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e altri enti territoriali, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.7.2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente), mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, fondazioni ed istituzioni.

4. Il consiglio partecipa, altresì, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi del comune, in via di urgenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 17

REGOLAMENTO CONSILIARE

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento il quale :

a) detta le norme di funzionamento dell'organo ed in particolare le modalità di convocazione e di presentazione e discussione delle proposte;

b) indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;

c) detta norme per l'esplicazione della propria autonomia funzionale ed organizzativa e le modalità attraverso cui è disciplinata la gestione dei servizi, delle attrezzature e risorse finanziarie, nonché l'eventuale istituzione di strutture apposite, per il Consiglio medesimo e per i gruppi Consiliari;

d) disciplina i diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari;

e) disciplina i poteri ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari, se istituite.

Art. 18

PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso

di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi, la disciplina e le modalità di costituzione dei gruppi sono demandati al Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio.

5. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

- dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

6. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge.

7. Ogni consigliere comunale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio. Ha inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente lo stesso giorno della presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

9. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga. In caso di più consiglieri dimissionari, si procede alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. In caso di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, non si fa luogo alla surroga e si procederà allo scioglimento del Consiglio.

10. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve astenersi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

11. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare alle sedute degli Organismi di cui sono membri, garantendo la puntualità, la presenza e la correttezza nel comportamento improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione e nel rispetto dell'art.78 del D.Lgs.267/2000.

12. I Consiglieri comunali che non intervengano alle sedute consiliari per tre sedute consecutive senza giustificato motivo comunicato per iscritto all'organo che presiede il Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 19

LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno commissioni aventi funzioni di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Con la deliberazione istitutiva della commissione il Consiglio Comunale stabilisce i limiti, le procedure ed i tempi del controllo e l'oggetto della garanzia nel rispetto delle normative vigenti.

2. La composizione, l'elezione del Presidente e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale, ai fini del raggiungimento di specifici obiettivi statuari e programmatici può istituire apposite commissioni speciali, delle quali possono far parte anche i cittadini. La costituzione di tali commissioni può essere richiesta da 1/3 dei consiglieri comunali in carica. La relativa deliberazione istitutiva dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 20

INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco e a tutti i Consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 21

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neo-eletto.

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in sua assenza, da chi lo sostituisce legalmente.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

5. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengano iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

6. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3 (tre). In caso di urgenza la convocazione può avvenire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

7. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è fatta dal Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente. La convocazione è effettuata tramite avvisi contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale può prevedere altri mezzi di recapito dell'avviso di convocazione.

8. L'integrazione dell'ordine del giorno, con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui

al comma precedente e può essere effettuata 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

10. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione per la visione dei Consiglieri comunali secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale almeno 3 (tre) giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 2 (due) giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno 24 (ventiquattro) ore prima nel caso di urgenza

11. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, e in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano al consiglio almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, non computando a tal fine il Sindaco. Fanno eccezione i casi per i quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente maggioranze speciali dei presenti. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente e quelli che si allontanano prima della votazione.

12 Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la Legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

13. Le votazioni sono effettuate con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

14 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

15 Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, coadiuvato dal personale di segreteria. Partecipano pure i responsabili dei servizi, su richiesta del Sindaco o del Segretario, per relazionare su pratiche di competenza o esprimere pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dagli Assessori e dai consiglieri.

16 Il processo verbale indica i punti principali della discussioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Il regolamento stabilisce le modalità di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri.

17. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

SEDUTE APERTE E AUDIZIONI

1. Possono essere convocate sedute consiliari aperte alla partecipazione di Enti, Associazioni, Aziende, Organizzazioni interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; il tal caso i relativi rappresentanti hanno diritto di prendere la parola.

2. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del Consiglio, aperta alla partecipazione del pubblico, anche fuori dalla sede comunale.

3. Il Consiglio può disporre audizioni conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'Ente.

4. Nelle sedute previste ai commi 1 e 2 del presente articolo le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere appositamente designato dal Consiglio.

5. L'avviso di convocazione delle sedute consiliari aperte e delle audizioni sarà notificato ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, tranne casi di calamità naturali o eventi eccezionali per i quali i consiglieri dovranno essere tempestivamente avvisati con ogni utile sistema di comunicazione.

Art. 23

LA GIUNTA COMUNALE - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le proprie funzioni collegialmente e risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore al numero massimo previsto dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i generi
3. Il Sindaco può nominare assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Art. 24

NOMINA

1. La Giunta fra cui il vice-Sindaco è nominata dal Sindaco ed entra subito in carica.
2. Della nomina è data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 25

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano direttamente attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio o del Sindaco.
2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio.
3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio comunale, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.
5. E' attribuita alla competenza della Giunta l'assunzione delle deliberazioni relative alla promozione delle liti e alla costituzione in giudizio in rappresentanza del Comune. Il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'ente, conferisce il mandato alle liti ai difensori nominati.
6. La Giunta riferisce annualmente al consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 26

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione. La Giunta comunale può stabilire riunioni periodiche a data fissa con proprio atto formale. È presieduta dal Sindaco, o in sua assenza, da vice-Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi o quando il Sindaco e il vice-Sindaco, per un determinato argomento devono allontanarsi per motivi personali o di altra natura la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta.
4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
5. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
6. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
7. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla Legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età. Possono essere conferite deleghe ai consiglieri comunali su specifiche materie per finalità di studio e proposta. Oltre alle deleghe nei casi previsti dalla Legge, il Sindaco può assegnare specifici incarichi ai Consiglieri Comunali per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma politico amministrativo, con esclusione di ogni funzione amministrativa.

Art. 27

DECADENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco.
2. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
3. Gli assessori singoli decadono dalla carica per dimissioni, revoca morte e per le altre cause di incompatibilità previste dalla legge

Art. 28

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. La sostituzione di Assessori dimissionari o cessati per altra causa è disposta dal Sindaco e comunicata al Consiglio nella prima seduta.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al

Consiglio.

Art. 29

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dipendenti del Comune.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, dal regolamento interno.
5. Le deliberazioni sono firmate dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 30

IL SINDACO - RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale ed è membro dello stesso. Entra in carica all'atto della proclamazione ed è investito delle relative funzioni. E' Capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.
2. Nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Nella prima seduta del Consiglio il Sindaco presta ad esso giuramento pronunciando la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".
5. Esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
6. Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
7. Quale Presidente del Consiglio e della Giunta comunale ne esprime l'indirizzo politico e amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei componenti, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art 50 del Dlgs 267/00, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti.
9. Quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune e adotta i provvedimenti con tingibili ed urgenti secondo quanto stabilito dall'art 54 Dlgs 267/00.

Art. 31

IL VICE-SINDACO

1. Il Sindaco all'atto della nomina della Giunta, nomina il Vice-Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il vice-Sindaco sostituisce, altresì, il Sindaco nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art 11 D. Lgs. 235/2012.
3. Nel caso di contemporanea assenza anche momentanea od impedimento temporaneo del Sindaco e del vice-Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.

Art. 32

POTERI D'ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di Legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento

ART. 33

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO E DECADENZA DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente o decadenza del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Nel contempo le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 34

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.

4. Gli amministratori e i dirigenti sono tenuti a comunicare le informazioni previste dalle leggi e dai regolamenti al fine della loro pubblicazione. In ogni caso l'appartenenza alle associazioni di cui al secondo comma dell'art. 18 della Costituzione, ai sensi della Legge 17/82, è vietata agli amministratori e ai dipendenti.

Art. 35

MODALITA' DI ACCESSO

1. Il Comune individua spazi idonei per la pubblicazione degli atti, dei manifesti e delle notizie che occorre portare a conoscenza del pubblico.

2. Il Comune adotta procedure atte a favorire l'accesso dei cittadini agli atti anche tramite la rete internet. Pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione a cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione.

3. I cittadini possono consultare l'Archivio di deposito secondo termini e modalità prestabilite nel pieno rispetto della legge.

4. La richiesta di accesso comporta anche la facoltà di estrarne copia nei modi e con i limiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 36

ACCESSO CIVICO

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

Art. 37

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nell'informazione, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita politica e sociale dell'Ente.
2. L'esercizio di questo diritto è assicurato attraverso l'Ufficio del Cittadino, il quale opererà in stretta collaborazione con tutti gli altri uffici dell'Ente, con riferimento all'Ufficio Partecipazione.

Art. 38

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

1. Il Comune riconosce la complementarietà tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa secondo gli indirizzi dell'Unione Europea (vedi trattato di Lisbona Artt. 10-11). Le decisioni sono prese nella maniera più possibile aperta e vicina al cittadino applicando il principio di sussidiarietà. La partecipazione rappresenta un diritto dei cittadini e la sussidiarietà un elemento portante della democrazia partecipativa. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera pertanto suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti.
2. Il Consiglio Comunale, al fine di garantire le finalità di cui al comma 1:
 - a) indica quali istituti di partecipazione quelli riportati del presente Statuto;
 - b) promuove altresì forme capillari di consultazione della popolazione secondo le più avanzate metodologie, pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;
 - c) assicura il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
 - d) assicura che dei risultati delle consultazioni sia dato atto nei provvedimenti adottati dall'amministrazione. Nel caso in cui i risultati del processo partecipativo fossero rigettati sarà emesso un provvedimento motivato;
 - e) agevola la fruizione di strutture o spazi idonei per il corretto e proficuo svolgimento degli incontri finalizzati alla partecipazione di cittadini, gruppi e associazioni che ne facciano richiesta.
3. I diritti di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto sono riconosciuti anche ai residenti da almeno cinque anni nel comune di Galatro, di cittadinanza diversa da quella italiana o dell'Unione Europea, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che esercitano stabilmente la propria attività nel territorio del Comune. Il diritto di voto da parte di cittadini e residenti non iscritti nelle liste elettorali del Comune può essere esercitato solo previa iscrizione degli interessati in appositi elenchi aggiuntivi.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale e a protezione di interessi diffusi in materia ambientale.
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia ad apposito Regolamento.

Art. 39

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. I titolari dei diritti partecipazione previsti dal presente Statuto possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi locali o per migliorare i servizi.
2. L'istanza è una richiesta diretta al Comune al fine di ottenere informazioni o avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Ente.
3. La petizione è la richiesta con la quale i proponenti sottopongono al Comune specifici problemi di carattere collettivo o avanzano possibili soluzioni. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno 50 titolari dei diritti di partecipazione o da un'associazione avente sede nel territorio comunale.
4. I titolari di diritti di partecipazione possono presentare proposte di deliberazione su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelle previste dalla legge, mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 200 titolari di diritti di partecipazione.
5. Il Comune, attraverso i suoi organi, ha trenta giorni di tempo, dalla data di ricezione per esaminarle e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
6. Gli aventi diritto ai sensi del presente Statuto, possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi locali o per migliorare i servizi.
7. Il Comune, attraverso i suoi organi, ha trenta giorni di tempo, dalla data di ricezione per esaminarle e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
8. Il primo firmatario, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, illustra l'istanza, la petizione e la proposta di deliberazione all'organo competente a dare risposta.

Art. 40

CONSULTAZIONE POPOLARE

1. E' ammessa la consultazione della popolazione del Comune su specifici argomenti di interesse collettivo nelle materie di competenza comunale, anche attraverso questionari e sondaggi. La consultazione è promossa su proposta della Giunta Comunale o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con le elezioni politiche e amministrative.

Art. 41

REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale l'istituto del referendum:
 - a) con il referendum consultivo i titolari dei diritti di partecipazione esprimono il loro orientamento in merito a temi, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
 - b) con il referendum abrogativo i titolari dei diritti di partecipazione richiedono

l'abrogazione dall'ordinamento comunale di deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.

2. I referendum possono riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente, ad esclusione di quelle attinenti a questioni tributarie, di bilancio ed elettorali.

3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con le elezioni politiche o amministrative.

4. Il referendum consultivo può essere richiesto da:

- almeno 300 titolari dei diritti di partecipazione;
- Giunta Comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento per la Partecipazione Popolare;
- un terzo dei componenti il Consiglio Comunale.

5. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti alla consultazione referendaria, vincola il Consiglio Comunale a pronunciarsi entro 60 giorni. Il Consiglio Comunale ove non accolga la proposta e/o l'indicazione approvate dal referendum, dovrà, con apposita deliberazione, indicarne le motivazioni.

6. Ai sensi del comma 2 non possono essere sottoposte a referendum consultivo in particolare le deliberazioni, o parti di esse:

- a) di approvazione di statuti di enti diversi dal Comune
- b) di approvazione di bilanci annuali, pluriennali, delle relative variazioni e dei conti consuntivi
- c) di istituzione dei tributi e disciplina delle tariffe
- d) di convalida degli eletti, di surroga e nomina.

7. Il referendum abrogativo può essere richiesto per l'abrogazione totale o parziale di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale da almeno 400 titolari dei diritti di partecipazione, con le modalità stabilite dal Regolamento della Partecipazione Popolare.

8. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può essere considerato ammissibile, oltre che nelle materie escluse nel caso di referendum consultivo:

- a) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato
- b) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima consiliatura, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito
- c) quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.

9. La proposta oggetto del referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa.

10. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una deliberazione, o di singole disposizioni di essa, il Consiglio Comunale ne prende atto e dichiara l'avvenuta abrogazione della deliberazione o delle disposizioni suddette entro trenta giorni.

11. La deliberazione è pubblicata immediatamente all'albo on-line e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Consiglio Comunale nella stessa deliberazione può sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

12. Se il Consiglio Comunale non provvede a riunirsi nei termini previsti nei precedenti commi nn. 5 e 10, il segretario comunale informa il Sindaco, il quale provvede alla nomina di un commissario ad acta.

13. Il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti referendari e le modalità di svolgimento sono disciplinati dal Regolamento per la Partecipazione Popolare.

Art. 42

FORUM DEI GIOVANI E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio comunale, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere, l'elezione del Forum comunale dei giovani e del Consiglio Comunale dei ragazzi. L'elezione, il funzionamento e le attribuzioni sono demandate ad apposito regolamento.

Art. 43

SERVIZI PUBBLICI LOCALI - PRINCIPI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme anche associative riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 44

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1. Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone l'accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili. Promuove accordi con gli altri comuni per la gestione associata dei servizi pubblici locali al fine di garantire significativi miglioramenti organizzativi.

2. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuno l'affidamento all'esterno. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi e per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati delle prestazioni.

3. La gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica avviene nelle forme previste dalle discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

Art. 45

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - PRINCIPI E CRITERI

1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze,

per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e al Segretario Generale ed ai Responsabili dei servizi vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. L'organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi, al fine di rispondere ai bisogni della collettività ed agli indirizzi dell'Amministrazione deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri:

- di efficacia interna e gestionale, come misura del rapporto tra obiettivi e risultati, così da conseguire il massimo grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati
- di efficacia esterna o sociale, come capacità di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini
- di efficienza, come corretto e razionale uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, in modo da realizzare il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate
- di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale
- di equità, come criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso ai servizi sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.

Art. 46

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

1. L'articolazione della struttura non deve mai costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione, deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione tra gli uffici ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.

2. Gli uffici comunali possono essere suddivisi in settori eventualmente raggruppati in aree funzionali. Possono inoltre essere previste strutture finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici.

3. L'assetto della struttura organizzativa e la dotazione organica sono sottoposte all'approvazione ed a periodiche verifiche da parte della Giunta Comunale in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 47

RISORSE UMANE

1. L'Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:

- garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo
- cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale
- valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente
- promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività- tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

Art. 48

RELAZIONI SINDACALI

1. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e di

contratto vigenti

2. Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 49

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità della disciplina generale sullo stato giuridico e usufruiscono del trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati. Rispettano il codice di comportamento nazionale e personalizzato degli enti locali.

2. I dipendenti comunali debbono svolgere la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

3. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.

Art. 50

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Alla Giunta compete, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Detto regolamento deve uniformarsi ai principi e alle norme di legge vigenti in materia, ai contenuti del presente statuto e ai contratti collettivi nazionali e decentrati.

Art. 51

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'art.102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del D.Lgs.267/2000.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'art.49 del D.Lgs.267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni secondo le norme del regolamento;

- e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti;
 - f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti relativi alle sue funzioni;
 - g) presiede la conferenza dei responsabili dei servizi onde coordinare l'attuazione degli obiettivi dell'Ente e definire le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del Comune;
 - h) esercita ogni funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco;
 - i) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
4. Il Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 52

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art.98 del D.Lgs.267/2000.
2. Salvo quanto disposto in caso di revoca, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 53

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Ai Responsabili sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo dell'Ente.
2. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell'ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. I Responsabili preposti ai settori e limitatamente alle materie di propria competenza, spettano le funzioni di cui all'art. 107 c.3 del TUEL, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi del Comune.
4. Ai Responsabili, nell'esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.
5. I Responsabili dei servizi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture di loro competenza, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle direttive loro impartite in relazione all'attività tecnica, amministrativa e contabile, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, dell'applicazione dei Regolamenti Comunali.

Art. 54

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. La Conferenza dei responsabili si riunisce sotto la presidenza del Segretario Generale. La Conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione dei programmi e la corrispondenza dell'attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli organi di governo. La conferenza dei responsabili è un organo consultivo, propositivo, decisionale e riferisce al Sindaco con cadenza almeno trimestrale.

Art. 55

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può procedere, in caso di vacanza del posto per le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, all'assunzione di personale esterno con contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Analogamente la Giunta, sempre nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dal regolamento, può deliberare, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità. Tali incarichi non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 56

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per raggiungere obiettivi determinati, in assenza di personale dipendente in possesso di specifica professionalità, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne a tempo determinato, ad alto contenuto di competenza, stipulando convenzioni con persone, associazioni tra professionisti, enti, società, istituzioni.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del progetto affidatogli e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 57

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dei dipendenti nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema dei controlli interni è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è comunque svolto da strutture che rispondono direttamente agli

organi di indirizzo politico.

Art.58

FORME DI CONTROLLO

1. L'Amministrazione Comunale riconoscendone l'utilità, si dota di strumenti adeguati per il controllo dell'azione amministrativa demandando al potere regolamentare la disciplina delle modalità di svolgimento inerenti:

- al controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa
- alla verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati
- alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti
- alla garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Art. 59

FUNZIONE DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. La nomina, la composizione, il funzionamento, la durata in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione, e la conseguente sostituzione del Revisore sono disciplinate dalla legge.

2. Il Revisore dei Conti:

- a) svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione
- c) esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione
- d) esercita la vigilanza sull'amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi
- e) riferisce immediatamente al Sindaco, affinché quest'ultimo ne informi il Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente
- f) effettua le verifiche di cassa previste dalla legge
- g) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.

3. In occasione della discussione di determinati argomenti il Revisore può essere invitato dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale..

4. Il Revisore, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 60

CONTROLLI SOSTITUTIVI

1. La legge determina competenze, procedimento e termini per l'esercizio della potestà surrogatoria in caso di omissione o ritardo da parte dell'amministrazione nel compimento di atti obbligatori.

2. Qualora nei termini fissati dalle leggi non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

3. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento e, contestualmente informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

4. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

5. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

6. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario e comunque entro il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per legge, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Testo Unico.

Art. 61

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale;

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti

idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative;

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente il revisore dei conti e procede all'adozione del provvedimento ove questo esprima parere favorevole;

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente;

6. L'alienazione dei beni immobili avviene di regola, mediante asta pubblica secondo le modalità stabilite dalla legge

7. I beni demaniali ed il patrimonio disponibile possono essere concessi in uso, privilegiando l'associazionismo cooperativistico giovanile, con deliberazione consiliare, previo pagamento di un canone fissato nella delibera di concessione.

8. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, fitti, lasciti, donazioni devono essere impiegati prioritariamente nella manutenzione e nel miglioramento dei beni Comunali e l'eventuale residuo nella estinzione di passività onerose.

Art. 62

NORME TRANSITORIE E FINALI

Nessuna modifica può essere apportata allo statuto, se non con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche allo statuto sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le modifiche approvate entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio del Comune.

3. Le iniziative di revisione rigettate dal Consiglio non possono essere riproposte prima che siano trascorsi almeno due anni dal rigetto

Art. 63

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.